



COMUNE DI CASALGRASSO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (D.M. 4.4.2000 - ART. 82 D.LGS. N. 267/2000) - ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore 20.31, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con appositi avvisi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. VANZETTI Egidio	Sindaco	Sì
2. DONETTO Giovanni	Vice Sindaco	Sì
3. CHIAVAZZA Giovanni	Consigliere	Sì
4. MECONI Davide	Consigliere	Sì
5. DEFASSI Gianluca	Consigliere	Sì
6. MAIRONE Mario	Consigliere	Sì
7. QUAGLIA Luca	Consigliere	Sì
8. GIRAUDI Osvaldo	Consigliere	Sì
9. MAERO Carlo	Consigliere	Sì
10. OSELLA Martina	Consigliere	Sì
11. PAGLIERO Mauro	Consigliere	No Giust.

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **GRIOTTO Dott.ssa Laura**

Il Signor **VANZETTI Egidio**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/03/2017.

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (D.M. 4.4.2000 - ART. 82 D.LGS. N. 267/2000) - ANNO 2017.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso che:

- la materia delle indennità di funzione degli amministratori comunali è disciplinata dall'art. 82 del d.lgs. 267/2000, che ha previsto, al comma 8, che “la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri ...omissis”;
- ai sensi dell'art. 274 del d.lgs. 267/2000, sono stati abrogati la legge 27.12.1985 n.816 in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali e l'art. 23 della legge 3.8.1999 n.265;
- la deliberazione per determinare l'indennità di funzione per Sindaco ed Assessori è di competenza della Giunta Comunale, mentre il Consiglio Comunale stabilisce indennità e gettoni di presenza da erogarsi in favore dei componenti di quest'ultimo organo, sulla base delle disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale;

Richiamata la disciplina dettata:

- dall'art. 61, comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n.133/2008: “A decorrere dal 1 gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
- dall'art. 5 comma 7 del d.l. 78/2010: “Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Dato atto che il nuovo sistema di determinazione della misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali è il seguente:

- a) Individuazione della “misura base”, con decreto del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 9 dell'art. 23 legge 265/99;
- b) il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, n. 119 del 4 aprile 2000 ha fissato i valori delle citate indennità di funzione;

- c) con l'entrata in vigore della legge 266/2005 (finanziaria 2006) che, all'art. 1, comma 54, ha stabilito: "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica" la rideterminazione in riduzione nella misura del 10%, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali;
- d) eventuale incremento o diminuzione di detta "misura base", con deliberazione adottata dal Consiglio comunale, nel rispetto dei limiti di cui al comma 11 dell'art. 23 citato, fermo restando che l'onere finanziario è totalmente a carico dell'Ente Locale, senza onere alcuno per il bilancio dello Stato;

Considerato che:

- a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10 % delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006;
- le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel d. m. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti;
- ad oggi il decreto ministeriale sopra citato non risulta ancora emanato quindi deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 che prevede che a seguito del rinnovo elettorale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale sia composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori con invarianza della spesa connessa per gli amministratori;

Visto che per quanto sopra la misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali, ai sensi della Tabella A del decreto ministeriale n. 119/2000 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, è di €. 18,08 a seduta da cui occorre operare la riduzione del 10%;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese

DELIBERA

Di stabilire, **per l'anno 2017**, il gettone di presenza dei Consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute ai Consigli comunali ed alle Commissioni consiliari in €. **16,27**, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Successivamente il

CONSIGLIO COMUNALE

con separata palese votazione unanime e favorevole resa in forma palese

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

